COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Concessione d'uso estiva degli spazi del locale bar/caffetteria situato al quinto piano del Museo Revoltella e della terrazza adiacente – via Diaz 27 – Trieste.

Zi illeste.		
CONCESSIONARIO:	– (C.F. e P. IVA)
Premesso che:		,
con deliberazione giuntale n. 267 de	d. 04.06.2018, immediatamente	esecutiva si
è deciso di approvare l'indizione di una	procedura selettiva per l'affida	mento della
concessione d'uso esclusiva del locale ba	ar/caffetteria del Museo Revol	tella e non
esclusiva della pertinente terrazza durante	l'estate 2018, con possibilità di	rinnovo per
l'estate 2019;	•	
con successivo provvedimento del D	Direttore del Servizio Musei e B	iblioteche n.
dd è star	to dato avvio alla procedura,	sono stati
approvati gli elaborati (Avviso di selezione	e con planimetria e modello A	, Capitolato
speciale) per la selezione del concessionario);	
in esito all'esperimento della pro	ocedura di selezione di cui	sopra, con
determinazione dirigenziale n a		
, a firma del medesimo Dir	igente per le motivazioni ivi ad	ldotte, sono
stati concessi alla	<u> </u>	•
Speciale e nella planimetria allegata all'Avvis		splicitate nel
Capitolato Speciale, approvando altresì lo se		
visto l'art. 83, comma 3, del D.lgs. 00	6.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.;	
tutto ciò premesso e considerato;		
tra il COMUNE di TRIESTE –		
Fanfogna, Direttore del Servizio Musei e Bib		
atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Uni		
rappresentanza del Comune di Trieste ai si		
lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e		
dei Contratti del Comune di Trieste e dichian		e, per conto
e nell'interesse dell'Amministrazione che rapp	•	- "C: - 42" -
e la società ir	_	
"concessionario" - rappresentata da		
carica presso la sede della) per la sua
si conviene e stipula quanto segue:	······	
ART. I) – OGGETTO DELLA CONCI	ESSIONE	
Il Comune di Trieste, come sopra		atti citati in
premessa, concede alla		
rappresentante accetta, l'utilizzo in via esc	•	_

situato al quinto piano del Museo Revoltella e in via non esclusiva della terrazza adiacente – via Diaz 27 – Trieste nel corso dell'estate 2018, secondo le modalità, i tempi e quant'altro indicato nel Capitolato Speciale allegato sub "A" al presente atto e

ART. 2) - DURATA DELLA CONCESSIONE

nell'Offerta Tecnica conservata in atti.

La presente concessione avrà decorrenza dalla data di consegna dei locali e avrà durata pari a due mesi (luglio e agosto 2018), con facoltà di prolungamento nel mese di settembre 2018 in concomitanza con condizioni atmosferiche favorevoli.

Il contratto di concessione è soggetto ad eventuale rinnovo da concordarsi per iscritto tra le parti entro la fine del mese di marzo 2019, alle condizioni indicate dal Capitolato speciale allegato sub "A" al presente atto.

ART. 3) - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione mensile viene stabilito ed accettato in Euro 750,55.- (settecentocinquanta/55) più IVA ai sensi di legge, da versare per ogni mensilità a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Servizio Musei e Biblioteche.

La Società dovrà provvedere al pagamento di ogni fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa.

ART. 4) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra la Società e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che la Società ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 5) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la Società ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte della Società la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 6) - DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il gestore svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68, c. 3 lett. g) della l.r. 29/2005 nei mesi di luglio e agosto 2018 con le seguenti modalità e in osservanza dei contenuti specificati nell'Offerta Tecnica conservata in atti:

- a) obbligatoriamente nel corso di due serate settimanali per un totale di n. 18 serate nei mesi di luglio e agosto 2018, con facoltà di estensione della concessione al mese di settembre 2018 e relativo pagamento del canone mensile;
- b) le serate vanno organizzate al giovedì e al venerdì, salvo diverso successivo accordo con l'Amministrazione comunale garantendo il servizio bar fino alle 22.00 con uscita dei presenti entro le ore 22.45;
- c) facoltativamente nell'orario di apertura del Museo Revoltella (orario estivo ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00, con esclusione del martedì).

Alla scadenza, la concessione si intende rinnovabile per l'anno seguente, previa adozione di uno specifico provvedimento (dopo che le parti hanno concordato per iscritto il rinnovo entro la fine del mese di marzo 2019), con le medesime modalità di cui alla stagione estiva 2018, prevedendo:

- a) obbligo di esercizio a cura del concessionario per n. 26 serate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019;
- b) facoltà di esercizio a cura del concessionario nei mesi da maggio a settembre 2019 in orario diurno di apertura del Museo e in orario serale per un massimo di n. 10 serate a maggio 2019 e n. 8 serate a settembre 2019.

ART. 7) - CONSISTENZA DEI LOCALI E SERVIZI

La concessione d'uso esclusiva riguarda il locale bar e vano rispostiglio per un totale di mq 23,44.

Lo spazio terrazza esterno adiacente al bar ammonta a mq 135 ed è oggetto di concessione d'uso non esclusiva.

Sono messi a disposizione dell'esercizio i servizi igienici posti posti al quinto piano del Museo e il servizio igienico per persone con disabilità situato al quarto piano, raggiungibile con l'ascensore.

ART. 8) – UTENZE E ALTRI ONERI

L'Amministrazione concedente si impegna a fornire l'energia elettrica, l'acqua e il gas necessari per il funzionamento del bar/caffetteria e l'utilizzo della terrazza adiacente, dando atto del fatto che tali spese rientrano nel canone mensile di concessione stabilito dall'art. 3 del presente contratto.

Tra gli oneri a carico del concessionario risulta la manutenzione ordinaria, il mantenimento della funzionalità e sicurezza delle attrezzature ed ogni altra incombenza prevista dall'art. 13 del Capitolato speciale.

ART. 9) - CAUZIONE

A garanzia del	corretto a	dempim	ento	o degli	obblighi	contrat	tuali pre	evisti a c	arico del
concessionario	è prevista	a una ca	uzio	one pai	ri al 50%	di una	mensilit	tà di cai	none, iva
esclusa, come	previsto	dall'art.	18	del C	apitolato	special	e, pari	a Euro	375,28
(trecentosettat	acinque/28), ed	è	stata	costitu	iita da	l cond	essionai	rio con
		iı	n da	ta					

ART. 10) - PERSONALE E SICUREZZA

Sono a carico della Società tutti gli oneri di competenza, in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali, assicurativi disciplinanti il lavoro del settore.

Il personale della ditta concessionaria deve mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi dei clienti. Il concessionario è tenuto ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei suoi dipendenti/incaricati che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a seguito di segnalazione da parte del Comune, prevedendo anche l'allontanamento dalla struttura e dal servizio nei casi di particolare gravità.

Il concessionario assume la più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni; ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Poiché le prestazioni avvengono negli orari di normale lavoro e quindi in presenza di dipendenti e utenti, il concessionario pone la massima attenzione ed evita qualsiasi rischio anche mediante il posizionamento di eventuale segnaletica necessaria.

A tal fine si fa particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 4 del Capitolato speciale e alla riunione di coordinamento organizzata dall'Amministrazione concedente in occasione dell'affidamento al concessionario.

ART. II) - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale che si intendono qui integralmente richiamati.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti di terzi.

Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione alla specifica normativa in vigore, nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nello svolgimento delle attività derivanti dal funzionamento del bar/caffetteria, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

ART. 12) - PENALI

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento della concessione in oggetto verranno calcolate ai sensi dell'art. 20 dell'allegato Capitolato Speciale.

ART. 13) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo né tutto né parte del contratto né di dare in subconcessione gli spazi, a pena di immediata risoluzione del contratto e incameramento del deposito cauzionale.

ART. 14) - REVOCA

Il contratto di concessione può essere revocato secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi ed alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni dettate dal Codice Civile.

ART. 16) - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17) - SPESE

La Società si accolla tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'I.V.A. ai sensi di legge.

ART. 18) - DOMICILIO

ART. 19) - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte del contratto il Capitolato Speciale allegato sub "A", si considera parte del presente contratto anche l'Offerta Tecnica citata all'art. I, ancorché non materialmente allegata allo stesso, ma depositata agli atti dell'Amministrazione concedente.

ART. 20) - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 p.to 2 del D.P.R. 131/86.

Il valore presunto del presente atto è di Euro 1.501,10.- (millecinquecentouno/10).

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile la Società, a mezzo del proprio legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 e 17, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati, letto approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale dott.ssa Laura Carlini Fanfogna firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale sig. _____ firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E DATA FIRMA: 12/06/2018 11:19:26

C457B278273E9C12DB30AC47FA39B10603A327DBAC6FC2A3D877CC072B1247B0 03A327DBAC6FC2A3D877CC072B1247B022C89C5EBEF6A214C6436DCBEE06632D 22C89C5EBEF6A214C6436DCBEE06632DAC42360F42160FA8088E93DFE13C5098